

Visto il concerto espresso del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali trasmesso con nota prot. 6029 del 30 ,aggio 2013;

Visto il concerto espresso dal Ministero della salute, trasmesso con nota prot. 14729 del 25 luglio 2013;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza Unificata in data 7 novembre 2013;

Decreta:

Art. 1.

E' rilasciata la licenza di giardino zoologico, di cui all'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 73/05, alla Società Zoom Torino S.p.A. proprietaria del giardino zoologico Zoom Torino sito in str. Piscina 36, 10040 Cumiama (TO).

Art. 2.

Resta salvo in capo a Zoom Torino S.p.A. l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 9, comma 1, del D.lgs. n. 73/05, relativi ai versamenti da effettuare a copertura delle spese sostenute per l'espletamento della procedura di rilascio della licenza e dei controlli di cui all'art. 6 dello stesso decreto.

Art. 3.

Ogni significativa modifica delle strutture di custodia e/o variazione dell'elenco degli animali custoditi, in particolare di quelli inclusi nell'allegato al decreto ministeriale 19 aprile 1996 e s.m.i., dovrà essere comunicata preventivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2014

*Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare*
GALLETTI

Il Ministro della salute
LORENZIN

*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*
MARTINA

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 giugno 2014.

Recepimento della direttiva di esecuzione 2014/19/UE della Commissione del 6 febbraio 2014 relativa a Diabrotica virgifera virgifera Le Conte.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva n. 2000/29/CE dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Vista la direttiva n. 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;


Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modifiche, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la direttiva di esecuzione 2014/19/UE della Commissione del 6 febbraio 2014 nella quale, nel prendere atto che la Diabrotica virgifera virgifera Le Conte si è diffusa in ampia parte del territorio dell'Unione e che non esistono misure attuabili per la sua eradicazione o per prevenire efficacemente la sua ulteriore diffusione, elimina tale organismo nell'elenco degli organismi nocivi di cui all'allegato I della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, parte A, sezione II, lettera a), punto 0.1;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione del 6 febbraio 2014 che abroga la decisione 2003/766/CE relativa a misure d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità della Diabrotica virgifera virgifera Le Conte;

Ritenuto di dover aggiornare la normativa nazionale perché non è possibile bloccare la diffusione della Diabrotica virgifera virgifera Le Conte, mentre esistono mezzi di controllo efficaci e sostenibili atti a minimizzare l'impatto di tale organismo sulla resa del granturco, in particolare l'applicazione di un sistema di rotazione delle colture;

Considerato che con decreto dell'8 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 149 del 30 giugno 2009, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione della decisione 2003/766/CE, modificata dalle decisioni 2006/564/CE e 2008/644/CE, ha adottato misure d'emergenza intese a prevenire e contrastare la diffusione nel territorio della Repubblica italiana della Diabrotica virgifera virgifera Le Conte;



Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 24 e 25 febbraio 2014;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 15 maggio 2014;

Decreta:

Art. 1.

La *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte è cancellata dall'elenco degli organismi nocivi di cui agli allegati del decreto legislativo 19 agosto 2005 a decorrere dalla data del 1° giugno 2014.

Il decreto ministeriali 8 aprile 2009, recante le misure d'emergenza intese a prevenire e contrastare la diffusione di *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte, citato nelle premesse, a decorrere dalla data del 1° giugno 2014 è abrogato.

Il presente decreto, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 13 giugno 2014

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2014
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 3222

14A06690

DECRETO 18 giugno 2014.

Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, nonché per l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991 e successive modificazioni, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa di oliva nonché ai metodi ad essi attinenti;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1990), così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni nella legge 3 agosto 2004, n. 204;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 313, recante «Disposizioni per l'etichettatura di origine dell'olio extravergine d'oliva, dell'olio d'oliva vergine e dell'olio d'oliva», e in particolare l'art. 3 che istituisce un elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini;

Visto il DPCM 27 febbraio 2013, n. 105, concernente «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 2, comma 10-ter del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2014, n. 1622 emanato ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, che individua gli uffici di livello dirigenziale non generale e ne definisce le attribuzioni e i compiti;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2012, n. 1334, recante «Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, nonché per l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini»;

Considerata la necessità di semplificare e di aggiornare le disposizioni che regolano il regime del riconoscimento dei comitati di assaggio e l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espressa nella seduta del 15 maggio 2014;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni e campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le procedure e le modalità relative al riconoscimento dei panel di assaggiatori, le condizioni per la formazione dei capi panel, nonché le modalità di iscrizione ed aggiornamento dell'elenco nazionale di tecnici e di esperti degli oli di oliva vergini con l'eventuale annotazione del possesso dell'attestato di idoneità di capo panel di cui al successivo art. 3.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «regolamento», il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) «panel di assaggiatori», il comitato di assaggio degli oli di oliva vergini riconosciuto ai sensi dell'art. 4 del regolamento, come disciplinato all'art. 5 del presente decreto;

c) «capo panel», il responsabile del «panel di assaggiatori»;

d) «oli di oliva vergini», gli oli di oliva di cui all'allegato VII, parte VIII punto (1), del regolamento (UE) n. 1308/2013;

e) «Ministero», il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

